



**COMUNE DI SANT'ANTONINO DI SUSÀ**

Provincia di Torino

CAP. 10050

Codice fiscale e Partita IVA n. 01473430013

**REGOLAMENTO PER LA  
DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE  
INGIUNZIONI FISCALI AI SENSI  
DELL'ART. 15 DEL DECRETO LEGGE  
N. 34 DEL 30/04/2019**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 26 giugno 2019

## **INDICE**

<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto e ambito di applicazione</i>	Pag. 3
<b>Art. 2</b>	<i>Definizione agevolata delle somme non riscosse</i>	Pag. 3
<b>Art. 3</b>	<i>Istanza del debitore e termini</i>	Pag. 3
<b>Art. 4</b>	<i>Definizione agevolata per le dilazioni in corso</i>	Pag. 4
<b>Art. 5</b>	<i>Effetti in caso di inadempimento</i>	Pag. 4
<b>Art. 6</b>	<i>Rigetto delle istanze di definizione agevolata</i>	Pag. 5
<b>Art. 7</b>	<i>Entrata in vigore, pubblicazione e pubblicità del presente regolamento</i>	Pag. 5

**Articolo 1**  
**OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 15 del Decreto Legge n. 34 del 30/04/2019, disciplina la definizione agevolata delle entrate del Comune di Sant'Antonino di Susa, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli anni dal 2000 al 2017, dal Comune, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento integrale delle somme oggetto dell'obbligazione.
3. Sono inoltre escluse dalla definizione agevolata le controversie che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, risultano essere definite con sentenza passata in giudicato.
4. Il soggetto competente a esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.
5. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e facendo propria la facoltà concessa dall'art. 15 del D.L. n. 34 del 30/04/2019.

**Articolo 2**  
**DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SOMME NON RISCOSSE**

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Sant'Antonino di Susa, richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2017, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
2. Per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, di cui al D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge n. 689 del 24/11/1981.

**Articolo 3**  
**ISTANZA DEI DEBITORI E TERMINI**

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, per le ingiunzioni emesse e notificate dal medesimo, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 luglio 2019, apposita istanza con la quale si chiede la definizione agevolata dei carichi posti in riscossione mediante ingiunzione.
2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, tra le seguenti opzioni:
  - a) rata unica entro il 30 settembre 2019
  - b) con pagamento dilazionato nel numero massimo di 6 rate per importi fino a Euro 2.000,00 e di 12 rate per importi superiori a Euro 2.000,00, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **30 settembre 2021**;

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.
4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giornaliera.
5. Il pagamento potrà essere eseguito unicamente su conto corrente postale del Comune, precompilato.
6. Il Comune trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate.

#### **Articolo 4**

#### **DEFINIZIONE AGEVOLATA PER LE DILAZIONI IN CORSO**

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimento di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente ai carichi indicati all'articolo 1.  
In tal caso sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva alla presentazione dell'istanza.

#### **Articolo 5**

#### **EFFETTI IN CASO DI INADEMPIMENTO**

1. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il Comune può qualificare come errori scusabili, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titoli di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate.

**Articolo 6**  
**RIGETTO DELLE ISTANZA DI DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
  
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal Comune entro il 30 settembre 2019.

**Articolo 7**  
**ENTRATA IN VIGORE, PUBBLICAZIONE E PUBBLICITÀ DEL PRESENTE  
REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione.
  
2. Il presente regolamento sarà pubblicato entro trenta giorni nel sito istituzionale del Comune.